

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>5531</b>	1° giugno 2004	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

## **Richiesta preliminare per il rinnovo della concessione della Morobbia al Comune di Bellinzona**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporvi il disegno di decreto legislativo inteso a respingere la domanda di rinnovo della concessione inoltrata dal Comune di Bellinzona per l'utilizzazione di tutte le acque derivate nell'impianto della "Morobbia".

### **PREMESSA**

Il 31 dicembre 2010 giungerà a scadenza la concessione del 12 settembre 1967 accordata al Comune di Bellinzona per l'utilizzo delle acque del fiume Morobbia e relativi affluenti, che vengono captate a Carmena e sono addotte tramite condotte forzate, per la produzione d'energia elettrica, nell'impianto di Giubiasco.

Il Consiglio di Stato nell'ambito del messaggio 5210 relativo alla riversione dell'impianto di Ponte Brolla aveva esposto l'intenzione di attuare "*..nel corso del presente decennio la riversione di tutti gli impianti in fine concessione con una potenza installata superiore a 3 MW (Calcaccia, Ritom e Morobbia) ....*".

Questo indirizzo politico è stato approvato dal Gran Consiglio, che nel rapporto sullo stesso oggetto afferma: "*La scrivente commissione condivide questa nuova politica di sfruttamento delle acque ticinesi e constata che in un campo come quello dell'energia elettrica, i tempi di realizzazione dei disegni politici possono durare decenni. (...) In nessun caso bisogna perdere di vista l'obiettivo di sfruttare, non appena possibile in proprio e in ogni caso a favore di tutti i cittadini, la risorsa naturale più importante del nostro Cantone.*"

Il presente atto, coerentemente con il messaggio 5388 relativo alla riversione dell'impianto della "Calcaccia", concretizza la volontà politica espressa da Parlamento e Governo di utilizzare in proprio le acque ticinesi.

### **L'IMPIANTO IDROELETTRICO DELLA MOROBBIA**

La prima concessione per l'utilizzazione delle acque della Morobbia venne rilasciata alla Società del Gottardo nel 1884, ma non venne mai utilizzata. La concessione fu successivamente richiesta dalla Città di Bellinzona, cui venne accordata nel 1900. Il primo impianto venne completato nel 1903.

Nel corso del secolo scorso la Città di Bellinzona valutò la possibilità di potenziare la propria produzione per rispondere al fabbisogno crescente, attraverso una molteplicità di

progetti, tra cui la “Grande Morobbia”, che avrebbe dovuto raccogliere le acque delle valli di Arbedo, della Morobbia, della Valmaggina e del Vedeggio.

Considerate le numerose difficoltà di natura tecnica e politica per concretizzare simili progetti, si decise infine di rinnovare l'impianto esistente tramite la costruzione di un bacino di compenso settimanale in località “Carmena” (Comune di S. Antonio), e di costruire galleria sottopressione fino alla località “Piano delle Borre” nel Comune di Pianezzo e una condotta forzata per l'adduzione delle acque fino all'impianto di Giubiasco. La domanda di concessione per il rinnovo dell'impianto presentata il 7 dicembre 1966 venne accolta il 12 settembre 1967.

La nuova struttura, entrata in servizio il 24 aprile 1970, presenta le seguenti caratteristiche:

- Bacino imbrifero 33.8 km<sup>2</sup>
- Invaso utilizzabile del bacino 250'000 m<sup>3</sup>
- Salto lordo 382.5 m
- Potenza nominale 5 m<sup>3</sup>/s
- Potenza installata 15 MW
- Produzione media annuale 43 GWh/a
- Produzione media invernale 14 GWh
- Produzione media estiva 29 GWh

## QUADRO LEGALE

L'art. 16 della nuova legge cantonale sull'utilizzazione delle acque (LUA)<sup>1</sup>, del 7 ottobre 2002, prescrive al capoverso 2 che: *“Dieci anni prima della scadenza della concessione, il concessionario deve manifestare l'intenzione di chiedere il rinnovo della concessione, chiedendo all'autorità concedente che si esprima nel termine di due anni sulla volontà di accordare il rinnovo della concessione e sulle condizioni generali della stessa”*. Questa disposizione è completata dall'art. 36 dello stesso testo di legge che recita: *“I beneficiari delle concessioni esistenti, che scadono entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge, devono chiedere all'autorità concedente che si esprima sulla volontà di accordare il rinnovo della concessione e sulle condizioni generali della stessa. La domanda deve essere presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge”*.

La nuova disposizione legislativa, che si rifà d'altronde alla legislazione federale in materia<sup>2</sup>, ha lo scopo di tutelare l'interesse dello Stato e dei concessionari. Questi ultimi devono manifestare l'intenzione a voler chiedere il rinnovo della concessione. In seguito, l'Autorità concedente deve esprimersi nel termine di due anni sulla volontà di accordare il rinnovo della concessione e sulle condizioni generali della stessa.

Così facendo è possibile garantire un adeguato periodo entro il quale definire e concordare le modalità e le condizioni per un eventuale rinnovo oppure per una gestione diversa degli impianti e in ogni caso assicurare un'adeguata pianificazione del rinnovo degli stessi.

Il Gran Consiglio è dunque chiamato ad esprimere un preavviso di principio sia sull'indirizzo politico nel merito della concessione, sia sulle esigenze materiali che

---

<sup>1</sup> Entrata in vigore il 29 novembre 2002

<sup>2</sup> Art. 58a LUFi entrato in vigore il 1° maggio 1997

l'accompagnano. La concretizzazione di queste condizioni, riferite a fattori finanziari (ad esempio indennità di riversione per le parti "asciutte"), ambientali (deflussi minimi) e procedurali (tempistica, incarichi, ecc.), verranno formalizzate in un successivo messaggio che verrà sottoposto al Parlamento entro i termini della concessione spirante.

Anche se la domanda di concessione della "Morobbia" rappresenta il primo caso concreto di applicazione delle nuove disposizioni della LUF1 e della LUA in Ticino, una procedura in più tappe non rappresenta un "novum" nella storia idroelettrica cantonale. Essa ha ad esempio già trovato un'applicazione nel caso del Lucendro, la cui riversione venne decisa dal Legislativo cantonale nel 1979. A seguito delle difficoltà insorte con l'Atel per "definire gli aspetti di natura finanziaria e pratica relativi alla concretizzazione del riscatto" e con il Canton Uri per "stabilire (...) una gestione degli impianti del Lucendro basata su criteri di razionalità"<sup>3</sup>, il Gran Consiglio stesso decise successivamente nel 1985 di prolungare la concessione allora vigente e nel 1988 di revocare la decisione assunta 9 anni prima, rinnovando così la concessione all'Atel.

## **LA CONCESSIONE ESISTENTE**

La concessione del 12 settembre 1967 si fonda sul Decreto legislativo del 10 marzo 1953, in base al quale la Città di Bellinzona disponeva dell'uso delle acque del fiume Morobbia e dei suoi affluenti laterali. Benché quest'ultima fosse vigente, la nuova concessione si rese necessaria per permettere l'ammodernamento ed il potenziamento dell'impianto idroelettrico della Morobbia (art. 1) secondo il progetto luglio 1965 – novembre 1966 allestito dallo studio ing. Gellera Locarno.

La durata della concessione è stabilita in 40 anni (art. 3) a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di messa in esercizio del nuovo gruppo in centrale (24 aprile 1970).

L'art. 5 della concessione stabilisce che alla sua scadenza il Cantone può far valere un diritto di riversione, avocando a sé senza indennizzo le opere "idrauliche" (lett. A) e, contro il pagamento di un'equa indennità, le installazioni che servono alla produzione e al trasporto dell'energia elettrica (lett. B). Le opere idrauliche soggette a riversione eseguite d'accordo con l'Autorità cantonale dopo il 1° gennaio 1943 vengono indennizzate sulla base del costo di costruzione diminuito dell'ammortamento annuo dell'1.25% a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della messa in esercizio dell'impianto ammodernato e potenziato (art. 5 cpv. 5).

In conclusione la concessione esistente circoscrive l'oggetto, determina la durata e le modalità di esecuzione e sancisce il diritto di riversione con alcune disposizioni operative per tutelare gli investimenti funzionali a un razionale e moderno utilizzo degli impianti.

## **LA RICHIESTA DEL COMUNE DI BELLINZONA**

Sulla base dell'art. 36 LUA la Città di Bellinzona ha richiesto, in data 11 novembre 2003 al Gran Consiglio il rinnovo della concessione per lo sfruttamento delle acque della "Morobbia".

La domanda è stata succintamente motivata come segue:

- la grande mole di investimenti realizzata negli anni Settanta per realizzare una nuova diga e ammodernare completamente la centrale di Giubiasco

---

<sup>3</sup> Messaggio 3130 del 10 febbraio 1988, pag. 4

- l'utilità per l'azienda municipale di disporre di un impianto di produzione al fine di coprire una parte significativa del fabbisogno dell'utenza del distretto<sup>4</sup>

Nel contempo la richiedente si dichiara *“già sin d'ora aperta a forme di collaborazione con l'Azienda Elettrica Ticinese, sull'esempio dell'accordo già in vigore (..) e che permette all'AET di ottimizzare i quantitativi ed i profili di produzione con lo scopo di valorizzare le risorse idriche cantonali e di gestire al meglio il profilo di carico della rete cantonale”*<sup>5</sup>.

## **LA RICHIESTA DEI COMUNI DI GIUBIASCO, PIANEZZO E S. ANTONIO**

I Comuni di Giubiasco, Pianezzo e S. Antonio, nella cui giurisdizione si trova la maggior parte delle installazioni dell'impianto idroelettrico della Morobbia, hanno richiesto in data 26 novembre 2003, sulla base degli art. 3 e 5 LUA, la concessione per lo sfruttamento delle acque della Morobbia e dei suoi affluenti laterali.

La domanda è stata motivata dalla considerazione che essendo le acque oggetto della concessione situate sul territorio dei richiedenti, non vi è alcuna ragione per concederne l'uso ad un comune terzo<sup>6</sup>.

Nel contempo i richiedenti restano *“a disposizione per elaborare negli anni che restano fino all'inizio della nuova concessione, ogni progetto di carattere tecnico, economico ed istituzionale che si rendesse necessario e (...) valutare e trovare una soluzione per lo sfruttamento e l'eventuale miglioramento degli impianti in collaborazione con aziende esistenti (in primo luogo quella cantonale, senza escludere a priori l'esistente di Bellinzona) o creando un'azienda ad hoc”*.<sup>7</sup>

## **LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO**

Con le nuove richieste della Città di Bellinzona e dei Comuni congiunti di Giubiasco, Pianezzo e S. Antonio, il legislatore cantonale è posto di nuovo, per la terza volta in due anni, di fronte alla necessità di dimostrare la reale volontà di recuperare le acque ticinesi, di gestirle in proprio tramite l'AET e di dimostrare coerenza con i propri disegni politici di lungo termine, anche se, come nel caso di Airole, ad essere toccati sono i diritti specifici di comuni ticinesi.

La posizione del Consiglio di Stato non può che essere conseguente con gli indirizzi di politica energetica cantonale sanciti da tempo, non da ultimo nel rapporto sugli indirizzi<sup>8</sup> e

<sup>4</sup> *“Oggigiorno la produzione della centrale copre ca. il 20% del fabbisogno energetico annuale del comprensorio di distribuzione dell'azienda comunale (...). La produzione della centrale Morobbia viene completamente utilizzata per il consumo locale e non si registra mai una situazione di sovrapproduzione”* (estratto dalla lettera del Municipio di Bellinzona)

<sup>5</sup> Estratto finale della lettera del Municipio di Bellinzona

<sup>6</sup> *“Indipendentemente dai futuri accordi tra i nostri Comuni e la Città di Bellinzona riguardanti la distribuzione di energia elettrica”* (estratto della lettera dei Municipi di Giubiasco, Pianezzo e S. Antonio)

<sup>7</sup> Estratto finale della lettera dei Municipi di Giubiasco, Pianezzo e S. Antonio

<sup>8</sup> *“Nel contesto del mercato unico europeo, il Ticino può inserirsi quale regione altamente competitiva in due direzioni di sviluppo: centro di produzione di energia idroelettrica pregiata, in parte destinata all'esportazione e centro di competenza per il commercio di energia elettrica attraverso la rete di interconnessione europea, con particolare attenzione al mercato italiano. Affinché questa opportunità di sviluppo possa essere colta, è necessario agire su due fronti: utilizzazione in proprio delle acque, tramite riscatto o riversione degli impianti non di proprietà del Cantone e valorizzazione del ruolo dell'Azienda Elettrica Ticinese, quale attore principale nel mercato ticinese sia per la produzione, sia per il commercio di energia elettrica”*. (Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Rapporto sugli indirizzi del 2 dicembre 2003, pag. 50)

nelle linee direttive del quadriennio<sup>9</sup> e nelle decisioni assunte sui casi Ponte Brolla (messaggio 5210) e Calcaccia (messaggio 5388).

Questa coerenza è sostenuta dalle seguenti motivazioni, per altro estensivamente richiamate negli atti menzionati precedentemente ed in parte ancora pendenti presso il vostro Consiglio, che in questa sede ci limitiamo perciò a richiamare succintamente:

- l'esigenza di garantire un approvvigionamento cantonale sicuro e competitivo, superando l'attuale frammentazione della produzione in un numero rilevante di società per conseguire una gestione ottimale della flessibilità della produzione e un'economia di scala nell'organizzazione industriale del lavoro;
- evitare una disparità di trattamento tra Comuni che dispongono storicamente di una concessione, comuni possessori di aziende di distribuzione proprie (senza produzione), comuni sede di impianti concessionari a terzi (Cantone e/o privati) e comuni che non dispongono di impianti propri, non ne posseggono sul proprio territorio giurisdizionale e non hanno una propria azienda di distribuzione;
- evitare precedenti che possano rendere più difficoltoso il recupero dei "grandi impianti di produzione" e disparità di trattamento con altri enti pubblici confederati (ex Regie federali, Cantoni e Comuni );
- rispettare la suddivisione delle funzioni in campo energetico voluta dal legislatore, che assegna al Cantone le competenze nella produzione ed ai Comuni quelle nella distribuzione.

Nel merito della proposta di collaborazione tra l'azienda municipale e l'AET, avanzata dalla Città di Bellinzona e che si rifà ad un accordo esistente tra le due aziende, argomento per altro implicitamente sollevato anche dagli altri richiedenti, il Governo cantonale giudica positivamente simili accordi tesi a superare la frammentazione attuale. Tuttavia essi sono:

- conseguiti sulla base di principi contrattuali limitati nel tempo;
- insufficienti per perseguire gli obiettivi richiamati sopra.

Inoltre, se il Cantone vuole assicurare all'AET la massa critica necessaria per svolgere la propria funzione in modo autonomo all'interno di un mercato europeo sempre più integrato e liberalizzato, così come altri proprietari pubblici hanno fatto in Svizzera ed all'estero, deve perseguire coerentemente la politica di riversione.

Sarebbe contraddittorio infatti da un lato agire per conseguire nuove capacità di produzione fuori Ticino (cfr. messaggio 5309 relativo all'impianto vallesano di Mattmark) ed eseguire nuovi investimenti nel Cantone (cfr. progetto del raddoppio delle capacità di compensazione in Val d'Ambra), e, dall'altro svuotare la facoltà di disporre degli impianti ticinesi per il cui uso in prospettiva l'AET era stata creata nel 1958.

L'esecutivo teme che se questo indirizzo verrà allentato sulla base di considerazioni di opportunità, la conseguenza non potrà che essere l'indebolimento dell'AET e dunque una perdita secca (finanziaria, economica e di capacità imprenditoriale) per l'insieme della collettività cantonale. Per il nostro Cantone sarebbe molto difficile far valere la politica di riversione sugli altri impianti.

---

<sup>9</sup> *"In relazione ai cambiamenti in atto sul mercato europeo dell'elettricità, il Ticino può essere un centro per la produzione e il commercio di energia elettrica pregiata prodotta utilizzando la risorsa naturale acqua (ruolo dell'AET, utilizzazione in proprio delle acque)".* (Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Rapporto al Gran Consiglio sulle Linee direttive ed il Piano finanziario 2004 – 2007, dicembre 2003, pag. 20)

## **CONCLUSIONI E PASSI SUCCESSIVI**

Sulla base delle considerazioni precedenti il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a:

- respingere la domanda preliminare di rinnovo della concessione per l'utilizzo delle acque della Morobbia presentata dal Comune di Bellinzona;
- approvare il principio dell'utilizzo in proprio delle acque della Morobbia e dei relativi affluenti tramite l'AET.

Sulla base di questa decisione di principio, il Governo ed i propri servizi provvederanno a:

- informare i Comuni di Giubiasco, Pianezzo e S. Antonio sulla posizione del Cantone in merito alla richiesta di nuova concessione per la Morobbia formulata congiuntamente con lettera del 26 novembre 2003;
- avviare trattative con la Città di Bellinzona per la definizione dell'indennità secondo le disposizioni dell'art. 5 della concessione 1967;
- definire con i preposti servizi dell'amministrazione cantonale e federale le esigenze di rilascio minimo dell'impianto secondo i dettami della LPAC;
- concordare con i Comuni sede degli impianti eventuali interventi migliorativi degli impianti e delle aree limitrofe (ad es. movimenti franosi della sponda sinistra del bacino);
- determinare con l'AET gli interventi di miglioria alle installazioni tecniche, per assicurare un'ottimale e razionale funzionalità delle stesse.

I risultati di queste verifiche verranno presentati in un messaggio all'intenzione del Vostro Consiglio relativo alle condizioni definitive per la riversione dell'impianto della "Morobbia" e l'utilizzo delle acque in proprio da parte dello Stato tramite l'AET.

In considerazione di quanto precede vi chiediamo di dare la vostra adesione al disegno di decreto legislativo annesso, emanato secondo l'art. 78 cpv. 1 lett. e della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (del 17 dicembre 2002).

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

### **concernente la richiesta preliminare per il rinnovo della concessione della Morobbia al Comune di Bellinzona**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamati la legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002, la legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916, il regolamento sull'utilizzazione delle acque del 29 aprile 2003, la Legge istituyente l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 e il decreto legislativo concernente l'ammodernamento e il potenziamento dell'impianto idroelettrico della Morobbia del 12 settembre 1967,
- visto il messaggio 1° giugno 2004 n. 5531 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

#### **Articolo 1**

La richiesta preliminare, conformemente all'art. 16 cpv. 2 LUA (ripreso dall'art. 58a cpv. 2 LUFI), per il rinnovo della concessione della Morobbia al Comune di Bellinzona è respinta.

#### **Articolo 2**

Il Consiglio di Stato è autorizzato a procedere alle pratiche necessarie per la riversione degli impianti conformemente all'articolo 5 del decreto legislativo 12 settembre 1967.

#### **Articolo 3**

Contro il disposto dell'art. 1 del presente Decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.